

ALLEGATO 2

L. 29 dicembre 2021, n. 240 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Associazione «Chiesa d’Inghilterra», in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”

NOTE ILLUSTRATIVE

L’Intesa regolante i rapporti tra lo Stato e l’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” prevede, come già altre Intese, una serie di disposizioni che affrontano diversi aspetti.

Di seguito si indicheranno quelli che interessano, o possono interessare, il settore funerario.

(a) Ministri di culto

La figura dei ministri di culto dell’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” è rimessa ad una comunicazione, fermo restando che la loro nomina ha luogo sulla base dello statuto dell’Associazione (art. 3), superandosi le previsioni in materia di cui alla L. 24 giugno 1929, n. 1159 e del relativo Regolamento di esecuzione.

(b) Cimiteri

L’art. 13 è dedicato ai cimiteri e recita: *“1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai fedeli della Chiesa d’Inghilterra, ai sensi della vigente normativa.”*; formulazione che chiaramente richiama la disposizione di cui all’art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Di seguito, operando un confronto con due leggi di approvazione di altre Intese, si evidenzia la portata, della disposizione in esame rispetto a quelle che presentano regole specifiche concernenti i cimiteri.

Per consentire di cogliere le differenze si riportano le disposizioni di interesse:

Art. 16 L. 8 marzo 1989, n. 101 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane”:

- “1. I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.*
- 2. Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un’area adeguata nel cimitero.*
- 3. Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della tradizione ebraiche.*
- 4. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati o, in mancanza, della Comunità o dell’Unione, le concessioni di cui all’articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni.*
- 5. L’inumazione nei reparti di cui al comma 2 ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.*
- 6. Nei cimiteri ebraici è assicurata l’osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche.”;*

Art. 25 L. 30 luglio 2012, n. 127 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”:

- “1. I piani regolatori cimiteriali devono prevedere, su richiesta della Chiesa, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un’area adeguata del cimitero in conformità delle leggi vigenti.*
- 2. La sepoltura nei cimiteri della Chiesa e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità con i riti e la tradizione della Chiesa medesima.*
- 3. Ai fini di cui al comma 2, fermi restando gli oneri di legge a carico della Chiesa, le concessioni di cui all’articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.*
- 4. L’inumazione nei reparti della Chiesa ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformità con la normativa italiana in materia.*
- 5. Nei cimiteri della Chiesa è assicurata l’osservanza dei riti e delle cerimonie della Chiesa.”*

Si fa notare come l'art. 13 della L. n. 240/2021 non contenga alcun riferimento ai piani regolatori cimiteriali, alla durata delle sepolture, e a specifiche pratiche funerarie, ma indichi soltanto la possibilità di prevedere, nei cimiteri pubblici, aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra, ai sensi della normativa vigente, senza prevedere ulteriori specificazioni.

(c) Libertà di culto ed assistenza religiosa e spirituale

Ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» è assicurata la piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonché di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (articolo 2). Il fatto di appartenere alle Forze armate, Forze di polizia o simili non può costituire impedimento all'assistenza spirituale e, in caso di decesso, di persone così interessate, le autorità competenti assicurano, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra (articolo 4).

(d) Festività

Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitino attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. In ogni caso, restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente (articolo 8). Incidentalmente, va precisato che, come emerge dall'Allegato testo dell'Intesa (Preambolo), la Chiesa d'Inghilterra condivide da sempre le medesime festività religiose della Chiesa cattolica romana.